

Newsletter **1/2023**

In questa uscita

Anticorruzione e Trasparenza

Analisi di ANAC su esperienze e criticità rilevate dagli RPCT

Applicabilità della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza all'Associazione Porti Italiani

Atto di raccomandazione di ANAC e istruzioni per enti controllati

Omessa adozione PTPCT: responsabilità per negligenza nell'adempimento degli obblighi di cui alla L. 190/2012

Contratti pubblici

Obbligo di iscrizione all'albo professionale e partecipazione a gara d'appalto

ANAC – Le federazioni sportive non sono organismi di diritto pubblico se il contributo pubblico non è dominante; disapplicazione del codice appalti

Procedimento disciplinare professionisti

Illecito disciplinare che costituisce anche reato: decorrenza della prescrizione dell'azione disciplinare

Potere disciplinare ed iscrizione all'albo

Privacy

Garante Privacy: ordinanza di ingiunzione ad un ordine professionale per negligente comunicazione di dati personali afferenti ad un provvedimento di sospensione

Analisi di ANAC su esperienze e criticità rilevate dagli RPCT

L'ANAC, con l'obiettivo di rafforzare forme di collaborazione con gli RPCT e di venire a conoscenza delle difficoltà che intralciano la compliance alla normativa anticorruzione, ha proceduto ad elaborare – mediante la sottoposizione di un questionario agli RPCT- un'analisi sui fattori legati all'organizzazione e alla gestione degli enti che possano influire in termini di complessità sul funzionamento del sistema di prevenzione della corruzione. L'Autorità ha valutato n. 111 questionari suddivisi in due gruppi (Amministrazioni medio-grandi e Piccole amministrazioni) e l'analisi ha interessanti elementi di riflessione. L'indagine ha interessato lo stato di assolvimento delle misure di prevenzione generale, della trasparenza e le modalità di monitoraggio.

MISURE GENERALI

Fermo restando che gli enti di piccole dimensioni sono quelli che maggiormente risentono degli obblighi anticorruzione e trasparenza considerandoli -in molte circostanze- un appesantimento delle attività correnti, vengono rilevate criticità nell'adeguamento alle seguenti misure generali. Rispetto alle misure di prevenzione generali, gli enti che hanno partecipato all'analisi rilevano:

- difficoltà di programmare la rotazione ordinaria in modalità pluriennale
- difficoltà nel completamento di processi di informatizzazione, sia per scarsa disponibilità di software adeguati sia per mancanza di profili idonei e limitata propensione del personale alla gestione informatizzata dei processi, sia per i costi correlati che risultano eccessivi
- difficoltà nella rilevazione dei casi di conflitto di interesse, essenzialmente per scarsa conoscenza e sensibilità
- difficoltà nella rilevazione dei casi di pantouflage, anche per scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- difficoltà, soprattutto nelle piccole amministrazioni, nella gestione del whistleblowing poste le criticità riscontrate per l'aggiornamento della piattaforma e per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante in una piccola struttura.

TRASPARENZA

Rispetto alle misure di trasparenza, invece, gli enti che

hanno partecipato all'indagine, hanno rilevato:

- problemi nella raccolta delle informazioni sui titolari di altri incarichi dovuti per lo più alla scarsa collaborazione dei soggetti interessati
- difficoltà nella pubblicazione dei dati dei consulenti e dei collaboratori; agli Rpct risulta spesso problematico acquisire i curricula in formato europeo soprattutto per professionisti provenienti dal mondo accademico (dove sono utilizzati cv riassuntivi) o da paesi extra UE.
- Difficoltà nel reperimento dei dati oggetto della sezione bandi di gara e contratti posta la mole dei dati richiesti la mancanza di una elencazione specifica degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Gli intervistati, inoltre, in merito alla trasparenza hanno anche fatto proposte semplificatorie tra cui centralizzare le informazioni relative alle pubbliche amministrazioni, semplificare la previsione sui parenti entro il secondo grado e la previsione di pubblicazione per i tre anni successivi, valutare l'individuazione di un unico strumento di pubblicazione degli avvisi/ bandi di concorso, coordinando o limitando le altre pubblicazioni legali nazionali, regionali e sui siti degli enti. Ed infatti, dalla lettura del documento di analisi risulta che gli intervistati riscontrano diverse limitazioni pratiche dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza quali *"difficoltà a garantire la tempestività e l'aggiornamento tempestivo dei dati, anche per la scarsa efficienza del sistema di tracciamento del flusso informativo; eccessiva mole della documentazione da pubblicare; poca formazione e scarsa gestione flussi informatizzati; difficoltà nel far confluire il flusso dei dati dalla redazione dell'atto in amministrazione trasparente essendo richiesti i dati in formato tabellare"*.

MONITORAGGIO

Infine, rispetto al monitoraggio e in particolare alle modalità utilizzate per svolgerlo, risulta che il monitoraggio per circa il 30% dei grandi enti non è automatizzato e che la metodologia di controllo è quella della compilazione di schede di rilevamento precostituite. Anche la maggioranza degli enti piccoli utilizza un sistema di rilevazione manuale dello stato di attuazione delle misure. Ciò dipende per lo più dalla mancanza di risorse sufficienti a informatizzare le attività.

SPUNTI

L'analisi condotta, seppure su un campione, rileva la volontà degli enti di adeguarsi ma la sussistenza di difficoltà oggettive derivanti dall'organizzazione interna, dal dimensionamento, dalla scarsa conoscenza della normativa e dalla poca sensibilità nel rilevare fenomeni di corruzione e corruzione. Si immagina, come conseguenza dell'analisi, una revisione degli adempimenti normativi varando maggiori

semplificazioni nell'intento di perseguire maggiore efficienza. Al contempo si auspica anche un maggiore ricorso alla formazione e una comunicazione istituzionale più semplice delle tematiche, affinché oltre agli stakeholders anche tutti i cittadini -a prescindere dall'età, dal grado di istruzione e dallo status professionale- siano in grado di capire i fenomeni e le fattispecie che generano opacità, corruzione ed abusi.

Applicabilità della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza all'Associazione Porti Italiani

Con Atto del Presidente del 7 dicembre 2022 ANAC ha comunicato -a seguito della richiesta di parere del Segretario generale di Assoport- che l'Associazione porti italiani, poiché in possesso delle caratteristiche delle associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati ai sensi della lettera c), co. 2, dell'art. 2-bis D.lgs. 33/2013, rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione della L. 190/2012 in materia di anticorruzione e del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

Secondo ANAC l'Associazione è in possesso dei tre requisiti che denotano una considerevole influenza pubblicistica nella gestione dell'ente e che, ai sensi del D.lgs. 33/2013, estendono il regime di anticorruzione e trasparenza applicabile alle PPAA PA anche ad altri soggetti di natura privata. Tali requisiti si sostanziano in:

- bilancio superiore a € 500.000,00: in relazione a tale requisito ANAC ha osservato che il bilancio per il 2021 è pari a € 1.842.108;
- attività finanziata da PPAA per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio: in relazione a tale requisito ANAC precisa che Assoport è finanziata interamente dai soci che sono autorità di sistema portuale e pertanto enti pubblici;
- nomina dei vertici dell'Associazione da parte di PPAA: in relazione a tale requisito ANAC ha sottolineato che l'organo di indirizzo dell'Associazione è l'assemblea dei soci costituita dai rappresentanti legali delle autorità portuali; le autorità portuali sono incluse espressamente tra le PPAA dall'art. 2-bis, co. 1, D.lgs. 33/2013.

Atto di raccomandazione di ANAC e istruzioni per enti controllati

Con atto adottato nell'Adunanza dell'11 gennaio 2023, ANAC -in esito ad un procedimento ispettivo - ha fornito interessanti spunti operativi ed applicativi di utilità non soltanto per l'ente destinatario, ma fruibili da tutti i soggetti tenuti agli obblighi anticorruzione appartenenti alla categoria delle Società Controllate. In particolare, con Raccomandazione ex art. 11, co. 1, lett. b), del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione" (cfr. Delibera n. 300/2017), l'Autorità ha suggerito azioni idonee a rimuovere le criticità da includere nella prossima programmazione anticorruzione 2023-2025, così sintetizzabili:

- utilità di preventiva consultazione online del PTPCT per acquisire osservazioni migliorative da parte degli stakeholder;
- svolgimento della mappatura dei processi con preliminare individuazione dei processi "core" dell'azienda, individuazione dei responsabili, dei rischi e delle correlate misure specifiche di prevenzione, unitamente alle modalità e ai tempi di attuazione delle stesse. Relativamente ai processi, ANAC ha segnalato un interessante driver di valutazione quale la necessità di tenere presenti le finalità della Legge 190/2012 -ovvero la prevenzione dei reati "In danno" della società- dalla finalità del d.lgs. 231/2001 -quale la prevenzione dei reati "a vantaggio" della società-;
- disciplina specifica delle situazioni di conflitto di interessi, con rinvio alle previsioni del codice etico di cui si è dotata l'azienda;
- attuazione della misura della rotazione ordinaria, con particolare riferimento ai soggetti titolari di "posizioni infungibili" o di attività considerate maggiormente sensibili sotto il profilo della prevenzione della corruzione; a riguardo ANAC ha segnalato -ripercorrendo la delibera 1134/2017- che nel caso di impossibilità di avvicendamento del personale, l'azienda deve applicare misure alternative quali a titolo esemplificativo la segregazione delle funzioni, l'implementazione dei sistemi informatici, la condivisione tra più soggetti delle diverse fasi procedurali e di valutazione, tutte misure il cui scopo sia evitare la concentrazione di poteri in capo a singoli soggetti che possano dar origine a posizioni di privilegio;
- la non cumulabilità della funzione di OIV e di RPCT in capo allo stesso soggetto in considerazione del principio di imparzialità;
- individuazione di specifiche procedure da attivare nel caso in cui il dipendente sia sottoposto a procedimento penale, tra cui l'obbligo di comunicare tempestivamente l'avvio di procedimenti penali e/o rinvii a giudizio.
- Dalla raccomandazione di ANAC in commento ne discende la totale omogeneità delle misure di prevenzione tra enti controllati e pubbliche amministrazioni.

Omessa adozione PTPCT: responsabilità per negligenza nell'adempimento degli obblighi di cui alla L. 190/2012

Con Delibera n. 8 del 11 gennaio 2023, l'ANAC ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 nei confronti del RPCT e dell'organo di indirizzo politico di un'amministrazione comunale, per non aver adempiuto agli obblighi di legge inerenti all'attività di prevenzione della corruzione con evidente inosservanza dei doveri di diligenza.

L'attività di vigilanza dell'Autorità ha evidenziato l'omessa adozione da parte di un Comune del PTPCT 2021-2023 e delle precedenti annualità e la successiva approvazione da parte della Giunta comunale del PTPCT 2022-2024 in data 28 ottobre 2022 dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio del 11 ottobre 2022, al fine di mitigare le conseguenze sanzionatorie.

Secondo ANAC sussiste la responsabilità in capo al:

- RPCT in quanto non sono fondate le deduzioni in merito alla non conoscenza della necessità di adozione annuale del Piano, poiché la non conoscenza del dettato normativo non costituisce una giustificazione per il mancato rispetto degli obblighi legislativamente previsti
- Sindaco e Giunta comunale stante la negligenza nell'attività di controllo generalizzato riscontrata a seguito delle verifiche dell'Autorità, poiché non si sono evidenziate sollecitazioni da parte dell'organo di indirizzo politico nei confronti del responsabile per la prevenzione della corruzione affinché predisponesse una proposta di PTPCT.

Obbligo di iscrizione all'albo professionale e partecipazione a gara d'appalto

Con il parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022, adottato a seguito di richiesta di chiarimenti di un Ordine ArchitettiPPC, ANAC ha chiarito che per la partecipazione di professionisti ad una gara d'appalto è necessaria l'iscrizione all'albo professionale di pertinenza e che la documentazione di gara che non preveda tale iscrizione non è conforme alla legge. L'iscrizione, infatti, si pone come elemento necessario per la verifica di idoneità professionale.

La richiesta di parere avanzata dall'Ordine è collegata ad una procedura di appalto aperta dalla Centrale unica di committenza per la Regione Valle d'Aosta per l'affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all'esecuzione dei progetti in ambito PNRR. Il bando, nel prevedere i requisiti di capacità tecnico professionale, consentiva la partecipazione di professionisti non iscritti ai rispettivi albi professionali. Tale *lex specialis* è stata oggetto di attenzio-

ne da parte dell'Ordine che ha ritenuto illegittima la possibilità di partecipazione ai non iscritti ai rispettivi albi professionali e che pertanto ha chiesto il supporto dell'Autorità. ANAC, nel rammentare il disposto dell'art. 83 del Codice Appalti, ha completamente aderito alle ragioni dell'Ordine, sottolineando che la ratio della norma è quella di filtrare l'ingresso alla gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico e ha disposto che la previsione della *lex specialis* non risulta conforme alla disciplina di riferimento.

Inoltre, posto il tenore del bando -che richiedeva l'iscrizione all'albo per tutti i professionisti di area legale mentre per i professionisti di area tecnica richiedeva l'iscrizione all'albo per soli due sui tre professionisti che sarebbero stati selezionati- ANAC ha ritenuto che la *lex specialis* rappresenti un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste

ANAC – Le federazioni sportive non sono organismi di diritto pubblico se il contributo pubblico non è dominante; disapplicazione del codice appalti

Con parere n. 70 dell'11 gennaio scorso, ANAC, a seguito di un quesito ricevuto dalla Federazione Motociclistica italiana, ha ribadito, sulla scia di quanto già stabilito per la F.I.S.E. con Delibera numero 367 del 27 luglio 2022, che le Federazioni sportive sono enti privati se non risulta prevalente il finanziamento pubblico e se non risulta provato il requisito della dominanza pubblica. Quale conseguenza di tale qualificazione, le Federazioni non sono tenute ad applicare il codice appalti per gli acquisti di beni e servizi, ma si comportano come un qualunque ente di diritto privato.

La pronuncia di ANAC consente di riepilogare gli elementi che devono ricorrere contestualmente per qualificare un soggetto quale organismo di diritto pubblico, ovvero:

1. essere dotato di personalità giuridica;
2. perseguire la soddisfazione di esigenze di interesse generale e non di carattere industriale o commerciale;
3. presentare il requisito c.d. della "dominanza pubblica" che può ravvisarsi alternativamente in una delle seguenti forme quali:
 - finanziamento delle federazioni in misura maggioritaria dallo Stato
 - assoggettamento al controllo pubblico (ossia un controllo sulla gestione idoneo a determinare un'influenza pubblica penetrante nell'attività dell'amministrazione)
 - designazione di più della metà dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo da parte dello Stato o organismi di diritto pubblico.

Con il parere in esame, ANAC ricorda che le federazioni sportive posseggono sicuramente i primi due dei tre requisiti, ma -nel caso di specie- ha escluso la sussistenza del requisito dell'influenza pubblica dominante poiché il finanziamento delle federazioni avviene sulla base delle entrate privatistiche delle quote associative e poiché la presenza

del CONI non può qualificarsi assoggettamento al controllo pubblico posto che l'attività esercitata nei confronti delle Federazioni nazionali non si risolve in imposizione di regole che comprimano l'autonomia di gestione interna delle Federazioni stesse. Il potere del Coni -cui peraltro compete solo la nomina di 2 revisori contabili nel caso della Federazione in esame- secondo la ricostruzione di ANAC ha una valenza esclusivamente "esterna" poiché si sintetizza nell'individuazione di regole sull'organizzazione sportiva ma non attiene ad un intervento diretto e attivo nell'attività di gestione delle Federazioni.

Relativamente alla dominanza pubblica e all'ammontare del finanziamento di provenienza pubblica, ANAC poi fornisce specifiche sul "quantum" del finanziamento ad opera dello Stato, rappresentando che se le entrate privatistiche delle quote associative (comprendenti di tesseramento, sponsorizzazioni, quote di affiliazione e di iscrizione a gare) introitate dalle Federazioni risultano superiori al 50% rispetto al totale dei ricavi, l'ente non può essere qualificato "ente pubblico", con la conseguenza che l'utilizzo delle sue risorse economiche non deve rispondere a norme pubbliche, ma è deliberato in autonomia dalla federazione come un qualsiasi ente privato.

Alla luce delle considerazioni espresse e ponendo fine ad una lunga querelle interpretativa ed applicativa, ANAC ribadisce che le Federazioni sportive e gli enti del terzo settore che soddisfano le condizioni sopra esposte sono da considerarsi enti privati e la loro attività di promozione, sviluppo e svolgimento dell'attività sportiva, nonché la loro gestione e organizzazione, devono svolgersi secondo canoni e strumenti privatistici, pur avendo la loro azione un carattere di interesse generale e valenza pubblicistica.

Illecito disciplinare che costituisce anche reato: decorrenza della prescrizione dell'azione disciplinare

Con una recentissima ordinanza del 4 gennaio u.s., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate su un tema di interesse e di sempre controversa applicabilità ed interpretazione, quale la prescrizione dell'illecito disciplinare nel caso in cui per gli stessi fatti sia in corso parallelamente un procedimento penale.

Secondo la Suprema Corte, agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, bisogna operare un distinguo tra il caso il cui il procedimento disciplinare sia originato da soli fatti punibili sotto il profilo deontologico dal caso in cui l'azione disciplinare sia originata da fattispecie che costituiscano anche reati e per le quali il procedimento penale sia stato già avviato.

Ribadendo un orientamento già consolidato (cfr. Cass. n. 14985/2005; Cass. n. 10071/2011; Cass. n. 1609/2020), la Cassazione ritiene che nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici quali la violazione di doveri di probità e correttezza professionale, il termine prescrizionale comincia a decorre-

re dalla commissione del fatto; nel secondo caso, invece, l'azione disciplinare si deve collegare alla sussistenza contestuale dei seguenti requisiti:

- pronunciamento del giudice penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso
- pronunciamento del giudice penale che ha abbia come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione coincidente con il fatto che ha generato l'azione disciplinare.

Sempre secondo la Corte, in questo secondo caso l'azione disciplinare ha natura obbligatoria e può essere iniziata solo dopo averne verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Iofrida), SS.UU, ordinanza n. 165 del 4 gennaio 2023

Potere disciplinare ed iscrizione all'albo

Con sentenza 182 del 21 ottobre 2022, il CNF torna sulla competenza dell'organo disciplinare, confermando che il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all'albo. Argomenta correttamente il CNF che la potestà disciplinare -anche stante il dettato normativo dell'art 8 del DPR 137/2012- è esclusivamente collegata alla iscrizione negli albi e che, per l'effetto, nei casi in cui il professionista sia definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti disciplinari contestati nel giudizio disciplinare resta preclusa. Tale preclusione deriva dalle seguenti considerazioni:

- da una parte la mancanza di iscrizione implica che gli addebiti contestati non hanno più rilevanza verso la categoria professionale di riferimento
- dall'altra parte il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell'incolpato dalla categoria professionale, non ha più potere disciplinare nei suoi confronti.
- Tale pronuncia ripercorre un principio incontrovertibile e già noto, anche espresso in precedente giurisprudenza del CNF (sent. 270/2021 e 151/2012).

Garante Privacy: ordinanza di ingiunzione ad un ordine professionale per negligente comunicazione di dati personali afferenti ad un provvedimento di sospensione

Il Garante Privacy -in esito ad un procedimento avviato da un iscritto all'albo di un Ordine di professioni sanitarie- ha sanzionato l'Ordine professionale per trattamento illecito dei dati personali del professionista; in particolare ha rilevato che la comunicazione del provvedimento di sospensione del professionista da parte dell'Ordine agli Enti terzi e agli altri Ordini professionali, è avvenuta in maniera non conforme al principio di liceità, correttezza, trasparenza e in assenza di base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice.

Secondo l'Autorità la violazione deriva dalla condotta negligente dell'Ordine che, nell'effettuare le comunicazioni agli Enti ai sensi del D.p.r. 221/1950 a seguito dell'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale del professionista iscritto all'albo, allegava copia integrale della documentazione inviata dall'ATS locale, datrice di lavoro del reclamante, senza effettuare alcuna valutazione in merito alla pertinenza dei dati personali in essa contenuti, nonché alla base giuridica del trattamento.

Il Garante ha individuato diversi profili di irregolarità della comunicazione così sintetizzabili:

- Preliminarmente il Garante rileva che l' ATS, in qualità di ente che ha proceduto all'accertamento della mancata vaccinazione, avrebbe dovuto comunicare all'Ordine professionale esclusivamente l'esito dell'accertamento, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.l. 44/202; al contrario l'ATS ha comunicato anche i provvedimenti adottati nell'ambito del rapporto di lavoro in seguito all'accertamento nonché altre informazioni relative al rapporto di lavoro di cui l'Ordine non era legittimato a venire a conoscenza, tra cui l'impossibilità di adibire il reclamante a diverse mansioni, le mansioni svolte e la comminazione della sospensione dal servizio fino ad assolvimento dell'obbligo vaccinale. Tale preliminare rilievo dell'Autorità è servito ad evidenziare l'infondatezza delle affermazioni dell'Ordine, secondo cui i dati personali del reclamante contenuti nella comunicazione inviata agli Enti fossero pertinenti e limitati a quanto necessario alle finalità del trattamento;
- Nel merito il Garante sottolinea la non pertinenza del richiamo, da parte dell'Ordine, a quanto disposto dall'art. 17-bis del d.l. n. 18/2020 che consente, ai soggetti in-

dividuati dalla norma, il trattamento dei dati personali qualora risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, a condizione che siano effettuati adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento;

- Sempre nel merito, il Garante segnala l'infondatezza della tesi difensiva dell'Ordine secondo cui alcuni dei dati personali oggetto di comunicazione erano stati resi pubblici dallo stesso iscritto o erano stati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Azienda, posto che i soggetti pubblici possono comunicare a terzi dati personali solo al ricorrere dei presupposti di liceità previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati, a nulla rilevando che i medesimi dati siano già stati diffusi dallo stesso interessato o da terzi per altre finalità e in diversi contesti.

Con riguardo, infine, alla comunicazione dell'intervenuta sospensione del professionista agli Enti, ai sensi dell'art. 49 D.p.r. 221/1950, il Garante osserva che la mera comunicazione della sospensione non configura una violazione della normativa in materia di protezione dei dati, difettando l'elemento soggettivo della colpa poiché la nota dell'Ordine è stata inviata anteriormente ai chiarimenti del Ministero della Salute che ha stabilito che le comunicazioni degli atti di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale non devono essere inviate agli Enti, stante la natura non disciplinare dell'accertamento.

Alla luce delle considerazioni svolte, il Garante ha comminato la sanzione pecuniaria nella misura di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 83, par. 1, del Regolamento, avuto riguardo al contesto emergenziale della pandemia in cui ha operato l'Ordine e ha ritenuto necessaria l'applicazione della sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del provvedimento, prevista dall'art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, tenuto conto che la comunicazione ha avuto ad oggetto dati personali relativi alla sfera lavorativa dell'interessato.

Legislazione Tecnica
Area Consulenza

Direzione Generale:
dott.ssa Rosalisa Lancia

Tel. **06.5921743**
email: **consulenza@legislazionetecnica.it**
web: **consulenzalt.it**

Orario Segreteria
dal lunedì al venerdì ore 9.15-13 e 14-17.45